



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

ORIGINALE

Codice 11040

C.C. Numero 17 del 01-07-13

Oggetto: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici addì uno del mese di luglio alle ore 21:30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	A
GRIMALDI SALVATORE	P	FOSSATI CARLO	A
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	A
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	P
BIANCHESSI CARLO	P	PIPINO MARIA GIOVANNA	A
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	P	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	P
NIZZOLO PAOLO PIERO	P		

Totale presenti n. 17

Totale assenti n. 4

Presiede il DOTT. ARCH. MORLINI DARIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO DOMENICO.

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il D.L. 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in L. 06.06.2013, n. 64, che all'art. 10, comma 4-quater, lett. b) prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali sia differito al 30.09.2013;

Visto e richiamato l'art. 13 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, e ss.mm.ii.;

Visto e richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.10.2013, esecutive ai sensi di legge;

Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in L. 26.04.2012, n. 44, che all'art. 4, comma 12-quinquies, testualmente recita: *“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

Vista la L. 24.12.2012, n. 228 (*Legge di stabilità 2013*), che all'art. 1, comma 380, lettere a), f) e g) prevede la soppressione della riserva di gettito I.MU. a favore dello Stato, fatta eccezione per il gettito I.MU. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni*) che è riservato interamente allo Stato fino alla quota dello 0,76% e spetta interamente al Comune dallo 0,76% all'aliquota ordinaria;

Ravvisata la necessità di recepire nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.) le innovazioni introdotte dal D.L. 16/2012 e dalla L. 228/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), aggiungendo all'art. 4 SOGGETTO PASSIVO il comma 4, aggiungendo all'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE il comma 2-bis, sostituendo il testo dell'art. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO, modificando il primo punto dell'art. 12 FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), che sono state esaminate dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" e dalla "Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali" in seduta congiunta del 27.06.2013;

Fatto presente che entro il termine previsto dall'art. 26 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato presentato dai Gruppi Consiliari RCI e PD n. 1 emendamento al regolamento in esame, prot. num. 18157 del 01.07.2013, come meglio risulta dall'allegato alla presente sotto la lettera A);

Udito il Presidente il quale comunica di non doversi procedere alla votazione del sopra detto emendamento in quanto, ai sensi dell'art. 26.7 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, deve ritenersi superato dall'esito della votazione relativo all'emendamento prot. num. 18156 del 1 luglio 2013, votazione effettuata nel contesto della precedente propria odierna deliberazione n. 16 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (I.M.U). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2013";

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 17

Assenti n. 4 (Crea – Gruppo Consiliare Brianza 2009 per il bene di Muggiò; Fossati, Fiorito, Pipino – Gruppo Consiliare PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Radaelli – Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 4 (Suppa, Diegoli, Vendramin – Gruppo Consiliare PD; Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), aggiungendo all'art. 4 SOGGETTO PASSIVO il comma 4, aggiungendo all'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE il comma 2-bis, sostituendo il testo dell'art. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO, modificando il primo punto dell'art. 12 FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 17

Assenti n. 4 (Crea – Gruppo Consiliare Brianza 2009 per il bene di Muggiò; Fossati, Fiorito, Pipino – Gruppo Consiliare PD)

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Radaelli – Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 4 (Suppa, Diegoli, Vendramin – Gruppo Consiliare PD; Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 6 del 01.07.2013.

ALLEGATO A

Allegato alla delibera C.C.
n° 17 del 1.07.2013



COMUNE DI MUGGIO'
Prot. N. 0018157 del 01-07-2013
Categoria 2 Classe 3



Muggiò 29/06/2013

All' Assessore alle Politiche Finanziarie - Bilancio e Tributi
del Comune di MUGGIO'
Rag. Angelo Galletti

Emendamento al comma 6 dell'art. 8 del

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.).**

Testo vigente	Testo modificato
<p>ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ...</p> <p>6. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), è dovuta la sola quota di imposta originariamente spettante al Comune. La quota di imposta originariamente spettante al Comune è determinata applicando alla base imponibile del fabbricato l'aliquota ordinaria deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, diminuita della quota dello 0,38 per cento della base imponibile originariamente spettante allo Stato.</p>	<p>ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ...</p> <p>6. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), si applica la medesima aliquota fissata al comma 3 per le abitazioni principali e relative pertinenze.</p>

Coerenzare il testo della delibera nel paragrafo "**Ritenuto** pertanto di procedere alla modificazione"

per Rifondazione – Comunisti Italiani
Lorenzo Capizzi

per Partito Democratico
Antonio Vendramin

<p style="text-align: center;">ART. 4 SOGGETTO PASSIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. 2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. 	<p style="text-align: center;">ART. 4 SOGGETTO PASSIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. 2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. 4. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione: soggetto passivo è, in tal caso, il coniuge assegnatario.
<p style="text-align: center;">ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere 	<p style="text-align: center;">ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere

<p>modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.</p> <p>4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p> <p>5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; • nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; • nel caso di immobili locati. 	<p>modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>2bis Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni) l'aliquota di base dello 0,76 per cento può essere modificata dal Comune in aumento sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.</p> <p>4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p> <p>5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; • nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; • nel caso di immobili locati.
<p style="text-align: center;">ART. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO</p> <p>1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO</p> <p>1. Dal 1° gennaio 2013 è soppressa la riserva di gettito a favore dello Stato, fatta eccezione per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di</p>

<p>(cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 8, comma 4, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.</p> <p>2. La riserva della quota di imposta a favore dello Stato non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, né agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).</p>	<p>vendita, banche, assicurazioni) calcolato utilizzando l'aliquota di base dello 0,76 per cento, che compete interamente allo Stato. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76 per cento: in tal caso, il maggior gettito ottenuto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è interamente riservato al Comune.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 12 FABBRICATI EQUIPARATI ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, si considerano abitazioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Muggiò; • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 	<p style="text-align: center;">ART. 12 FABBRICATI EQUIPARATI ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni, si considerano abitazioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Modificazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.MU.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò

19.06.2013



IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO

[Handwritten signature]

La presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Muggiò

18/06/2013



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Dott. Nicolantano De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò

18/06/2013



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[Handwritten signature]



CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 17 del 01-07-13

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. ARCH. MORLINI DARIO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò,

11 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno 22 LUG. 2013

Muggiò,

22 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO